

Via Piave, 157 - Tel/Fax 0941 911965 - 98071 CAPO D'ORLANDO (ME)  
PEC: emiliano.amadore@avvocatipatti.it

STUDIO LEGALE

Avv. Emiliano Amadore

STUDIO LEGALE  
AVV. EMILIANO AMADORE  
Patrocinante in Cassazione  
Via Piave, 157  
98071 CAPO D'ORLANDO (ME)  
Tel. e Fax 0941.911965



TRIBUNALE DI PATTI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa M.L.C. Amato, all'udienza del 27.03.2018, ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente

**SENTENZA**

nella controversia iscritta al n. 4078/17 R.G., promossa da

\_\_\_\_\_ rappresentata e difesa dall'Avv. Emiliano

Amadore, presso il cui studio, in Capo D'Orlando (ME) via Piave n. 157 è elettivamente domiciliata

ricorrente

contro

Istituto Nazione della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentate *pro tempore*,

rappresentato e difeso come in atti;

resistente-contumace

Oggetto: Indebito pensionistico.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.

**FATTO E DIRITTO**

La domanda ha per oggetto l'accertamento dell'inebita percezione da parte dell'INPS, delle somme, pari ad €. 5.065,69, richieste alla ricorrente.

Il superiore importo veniva richiesto alla ricorrente, nella qualità di erede del sig. \_\_\_\_\_

poiché quest'ultimo non risultava iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli;-

Sentenza n. 416/2018 pubbl. il 27/03/2018

RG n. 4078/2017

0102 MAR 2018

2043

ALTER

N° 416/2018 Sent. Lav.

N° 4078/2017 Reg. Gen.

N° 416/2018 Cron.



In particolare, la deduceva ed eccepiva la prescrizione del debito tenuto conto che lo stesso risale al periodo dal 01.01.2004 al 31.12.2007 e che non vi erano validi atti interruttivi.

Concludeva, dunque, chiedendo dichiararsi l'insussistenza del suo debito e la ripetizione di quanto già trattenute.

L'INPS, benché regolarmente citato, non si costituiva in giudizio.

Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.

Infatti, considerato che la somma richiesta dall'INPS, pari ad €. 5.065,69, si riferisce al periodo dal 01.01.2004 al 31.12.2007 e che non vi sono atti interruttivi della prescrizione.

Non si ravvisano gli estremi del dolo o colpa in capo al dante causa.

Pertanto, l'assenza di responsabilità e la buona fede escludono a priori l'obbligo di rimborso derivante dalla percezione di denaro non spettante (v. Sentenza Corte di cassazione n. 482/17 del 11.01.2017).

Di conseguenza il ricorso va accolto.

L'INPS va, dunque, condannato alla restituzione - ove corrisposta - delle somme di cui sopra, con interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo

#### **P.Q.M.**


il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta [redacted] nella qualità spiegata, contro l'INPS, con ricorso depositato il 16.11.2017, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:


- 1) Dichiarare che le somme, pari ad €. 5.065,69, laddove trattenute in tutto o in parte dall'INPS, costituiscono indebito oggettivo e che lo stesso è prescritto e comunque non dovuto per le motivazioni di cui sopra, per l'effetto, condanna l'INPS - ove sborsate - alla restituzione alla ricorrente della corrispondente cifra, con interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;

Sentenza n. 416/2018 pubbl. il 27/03/2018  
RG n. 4078/2017

- 2) Condanna l'INPS a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in €. [redacted] per  
compenso, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c.

Patti il 27.03.2018

  
CANCELLIERE B3S  
(M. C. L. Rosario)

Il G.d.L.  
  
Dott.ssa M. C. Amato